



**Modifica del Codice penale e del Codice penale militare
in vista dell'attuazione dell'articolo 123b
della Costituzione federale**

Sintesi dei risultati della consultazione in merito

al rapporto esplicativo e all'avamprogetto di legge federale

**sull'imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia
commessi su fanciulli impuberi**

Berna, marzo 2011

Indice

1.	INTRODUZIONE	7
2.	IMPOSTAZIONE DELLA SINTESI	7
3.	NECESSITÀ DI UN INTERVENTO LEGISLATIVO	7
4.	COMPENDIO DEI RISULTATI.....	9
4.1	COMMENTI DI CARATTERE GENERALE	9
4.1.1	Protezione dei minori	9
4.1.2	Rischio di scomparsa delle prove	9
4.2	ANALISI	10
4.2.1	Controproposta	10
4.2.2	Età protetta	10
4.2.2.1	Pareri delle organizzazioni rappresentanti medici, psicologi e psichiatri	10
4.2.2.2	Pareri degli altri interpellati	11
4.2.2.3	Riepilogo.....	12
4.2.3	Elenco dei reati	13
4.2.3.1	Fabbricazione di rappresentazioni pedopornografiche (art. 197 n. 3 CP)	13
4.2.3.2	Promovimento della prostituzione (art. 195 CP)	13
4.2.3.3	Tratta di esseri umani (art. 182 CP)	13
4.2.3.4	Mutilazione genitale femminile (art. 122a AP-CP).....	14
4.2.3.5	Imprescrittibilità per tutti i reati contro l'integrità sessuale	14
4.2.3.6	Riepilogo.....	14
4.2.4	Diritto penale minorile	14
4.2.5	Disposizione transitoria	15
4.2.6	Azione di risarcimento e di riparazione.....	16
4.2.7	Possibilità di opporsi a un procedimento penale al raggiungimento della maggiore età.....	16
4.3	ALTRE DOMANDE APERTE	16
4.3.1	Atti commessi prima e dopo il 10° anno di età della vittima	16
4.3.2	Estensione del termine di prescrizione per la pedopornografia.....	16
4.3.3	Compatibilità con la Convenzione sui diritti del fanciullo	17
1.	INTRODUZIONE	8
2.	IMPOSTAZIONE DELLA SINTESI.....	8
3.	NECESSITÀ DI UN INTERVENTO LEGISLATIVO	8
4.	COMPENDIO DEI RISULTATI.....	10
4.1	COMMENTI DI CARATTERE GENERALE	10
4.1.1	<i>Protezione dei minori.....</i>	<i>10</i>
4.1.2	<i>Rischio di scomparsa delle prove.....</i>	<i>10</i>
4.2	ANALISI	11
4.2.1	<i>Controproposta</i>	<i>11</i>
4.2.2	<i>Età protetta</i>	<i>11</i>
4.2.2.1	<i>Pareri delle organizzazioni rappresentanti medici, psicologi e psichiatri.....</i>	<i>11</i>
4.2.2.2	<i>Pareri degli altri interpellati.....</i>	<i>12</i>
4.2.2.3	<i>Riepilogo</i>	<i>13</i>
4.2.3	<i>Elenco dei reati</i>	<i>14</i>
4.2.3.1	<i>Fabbricazione di rappresentazioni pedopornografiche (art. 197 n. 3 CP).....</i>	<i>14</i>
4.2.3.2	<i>Promovimento della prostituzione (art. 195 CP).....</i>	<i>14</i>
4.2.3.3	<i>Tratta di esseri umani (art. 182 CP).....</i>	<i>14</i>
4.2.3.4	<i>Mutilazione genitale femminile (art. 122a AP-CP)</i>	<i>15</i>
4.2.3.5	<i>Imprescrittibilità per tutti i reati contro l'integrità sessuale.....</i>	<i>15</i>
4.2.3.6	<i>Riepilogo</i>	<i>15</i>
4.2.4	<i>Diritto penale minorile.....</i>	<i>15</i>

4.2.5	<i>Disposizione transitoria.....</i>	16
4.2.6	<i>Azione di risarcimento e di riparazione.....</i>	17
4.2.7	<i>Possibilità di opporsi a un procedimento penale al raggiungimento della maggiore età</i>	17
4.3	<i>ALTRE DOMANDE APERTE.....</i>	17
4.3.1	<i>Atti commessi prima e dopo il 10° anno di età della vittima</i>	17
4.3.2	<i>Estensione del termine di prescrizione per la pedopornografia</i>	17
4.3.3	<i>Compatibilità con la Convenzione sui diritti del fanciullo</i>	18

Elenco dei partecipanti

Cantoni

Regierungsrat Kt. Zürich	ZH
Regierungsrat Kt. Bern	BE
Regierungsrat Kt. Luzern	LU
Regierungsrat Kt. Uri	UR
Regierungsrat Kt. Obwalden	OW
Regierungsrat Kt. Nidwalden	NW
Regierungsrat Kt. Glarus	GL
Regierungsrat Kt. Zug	ZG
Conseil d'Etat du canton de Fribourg	FR
Regierungsrat Kt. Solothurn	SO
Regierungsrat Kt. Basel-Stadt	BS
Regierungsrat Kt. Basel-Landschaft	BL
Regierungsrat Kt. Schaffhausen	SH
Regierungsrat Kt. Appenzell Ausserrhoden	AR
Standeskommission Kt. Appenzell Innerrhoden	AI
Regierungsrat Kt. St. Gallen	SG
Regierungsrat Kt. Graubünden	GR
Regierungsrat Kt. Aargau	AG
Regierungsrat Kt. Thurgau	TG
Consiglio di Stato del Cantone del Ticino	TI
Conseil d'Etat du canton de Vaud	VD
Conseil d'Etat du canton de Valais	VS
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel	NE
Conseil d'Etat du canton de Genève	GE
Gouvernement du canton du Jura	JU

Partiti politici

CSP Christlich-soziale Partei

PCS Parti chrétien-social

PCS Partito cristiano sociale

PCS Partida cristian-sociala

CVP Schweiz Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz

PDC Parti démocrate-chrétien

PPD Partito popolare democratico

CVP-Frauen Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz

PDC-femmes Parti démocrate-chrétien

Associazione Donne PPD

EDU Schweiz Eidgenössisch-Demokratische Union

UDF Union Démocratique Fédérale

UDF Unione Democratica Federale

EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz

PEV Parti Evangélique

PEV Partito Evangelico

PEV Partida Evangelica

FDP. Die Liberalen

PLR. Les Libéraux-Radicaux

PLR. I Liberali

PLD. Ils Liberals

SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz

PS Parti socialiste suisse

PS Partito socialista svizzero

PS Partida socialdemocrata da la Svizra

SVP Schweiz Schweizerische Volkspartei

UDC Union Démocratique du Centre

UDC Unione Democratica di Centro

PPS Partida Populara Svizra

Organizzazioni interessate

Centre Patronal	CP
Chambre Vaudoise des arts et métiers	CVAM
Dachorganisation der Schweizer KMU	SGV/ USAM
Organisation faîtière des PME suisse	
Organizzazione mantello delle PMI svizzere	
Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz	DJS/JDS/ GDS
Juristes Démocrates de Suisse	
Giuristi democratici Svizzeri	
Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen	EKKJ/CFEJ/ CFIG
Commission fédérale pour l'enfance et jeunesse	
Commissione federale per l'infanzia e la gioventù	
Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen	FSP
Fédération Suisse des Psychologues	
Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi	
Groupe interprofessionnel fribourgeois de prévention contre la maltraitance et les abus sexuels sur les enfants	GRIMABU
Jeunesse en Mission	JEM
Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz)	KV/SEC/ SIC
Société suisse des employés de commerce (sec suisse)	
Società svizzera degli impiegati di commercio (sic svizzera)	
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren	KKJPD/CCDJP/ CDDGP
Conférence des directrices et directeurs cantinaux de justice et police	
Conferenza delle direttrici e direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia	
Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz	KOKES/ COPMA
Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes	
Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti	
Konferenz der Schweizer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte	KSS/ CSPROC
Conférence suisse des procureurs	
Conferenza svizzera dei procuratori pubblici	
Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz	KSBS/CAPS/ CAIS
Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse	
Conferenza delle autorità inquirenti svizzere	
Pro Familia Schweiz	PF
Pro Familia Suisse	
Pro Familia Svizzera	
Schweizerischer Arbeitgeberverband	SAV/UPS/ USI
Union Patronale Suisse	
Unione Svizzera degli Imprenditori	
Schweizerischer Bauernverband	SBV/ USP
Union Suisse des Paysans	
Unione Svizzera dei Contadini	
Unión Purila Svizra	

Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera	SGB/USS
Schweizerisches Polizei-Institut Institut suisse de police Istituto svizzero di polizia	SPI/ISP
Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere	SSV/UCS/UCS
Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire Associazione svizzera dei magistrati Associazion svizra dals derschaders	SVR/ASM
Stiftung Kinderschutz Fondation Suisse pour la Protection de l'Enfant Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia	SKS/FSPE/FSPI
Schweizerischer Anwaltsverband Fédération Suisse des Avocats Federazione Svizzera degli Avvocati	SAV/FSA
Schweizerische Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege Société suisse de droit pénal des mineurs Società svizzera del diritto penale minorile	SVJ/SSDPM
Schweizerische Vereinigung städtischer Polizeichefs Société des chefs de police des villes de suisse Società dei capi di polizia delle città svizzere	SVSP/SCPVS/ SCPCS
Schweizerische Gesellschaft für Forensische Psychiatrie Société Suisse de Psychiatrie Forensique Società Svizzera di Psichiatria Forense	SGFP/SSPF
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern Services psychiatriques universitaires de Berne	UPD
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Fédération des médecins suisse Federazione di medici svizzeri Swiss Medical Association	FMH
Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der Schweiz Association des médecins cantonaux de Suisse Associazione dei medici cantonali della Svizzera Associazion dals medis chantunals da la Svizra Swiss Association of Cantonal Officers of Health	VKS/AMCS
Vereinigung Schweizerischer Amtsvormundinnen und Amtsvormunde Association suisse des tutrices et tuteurs officiels Associazione svizzera delle tutrici e dei tutori ufficiali	VSAV/ASTO/ASTU

1. Introduzione

Il 30 novembre 2008, la maggioranza di Popolo (51,9 %) e Cantoni (20) ha accettato l'iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» (Iniziativa sull'imprescrittibilità), volta a integrare la Costituzione federale con un pertinente articolo 123b. Durante la campagna che ha preceduto la votazione popolare, il Consiglio federale ha più volte sottolineato che, in caso di accettazione dell'iniziativa, sarebbe stato necessario concretare l'articolo 123b Cost. in una legge.

La sera della votazione, l'allora capo del Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP) ha dichiarato che il nuovo articolo 123b Cost. andava concretato nel Codice penale al fine di garantire la certezza del diritto e un'applicazione uniforme¹. Il 23 febbraio 2009 ha incontrato i rappresentanti del comitato d'iniziativa per uno scambio di opinioni sui vari concetti del nuovo testo costituzionale. Al termine dell'incontro, la Consigliera federale ha deciso che non era necessario avvalersi della consulenza di un gruppo peritale ad hoc, affidando l'elaborazione dell'avamprogetto e del rapporto esplicativo all'Ufficio federale di giustizia. Il 3 maggio 2010, l'allora capo del DFGP ha illustrato l'avamprogetto ai rappresentanti del comitato d'iniziativa.

Il 26 maggio 2010 il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto di modifica del Codice penale. Con circolare di pari data il DFGP ha invitato i Cantoni, i Tribunali della Confederazione, i partiti rappresentati in seno all'Assemblea federale e le associazioni e organizzazioni interessate a pronunciarsi sull'argomento entro il 4 ottobre 2010.

In totale sono pervenuti 54 pareri². Si sono pronunciati:

- tutti i Cantoni (ad eccezione del Cantone di Svitto)
- 7 partiti politici
- 22 associazioni e organizzazioni interessate (una delle quali ha formulato soltanto considerazioni di carattere generale).

2. Impostazione della sintesi

Durante il vaglio dei pareri pervenuti è stato deciso di suddividere gli interpellati in tre categorie e considerare:

- *fautori* – gli interpellati che si dichiarano – espressamente o in linea di principio – d'accordo con la soluzione proposta e che si limitano eventualmente a proporre modifiche di lieve entità (perlopiù di carattere redazionale);
- *oppositori* – gli interpellati che si dichiarano esplicitamente contrari alla soluzione proposta oppure che formulano critiche tanto radicali o generalizzate da metterne in discussione la sostanza;
- *scettici* – gli interpellati che si dicono scettici o propongono modifiche (di merito) che non mettono in discussione la sostanza normativa.

3. Necessità di un intervento legislativo

Ben 52 dei 54 interpellati (25 Cantoni³, 7 partiti⁴, 20 organizzazioni⁵) riconoscono la necessità di intervenire sul piano legislativo a livello federale per attuare l'iniziativa

¹ Cfr. la dichiarazione del 30 novembre 2008 all'indirizzo: <http://www.bj.admin.ch/bj/de/home/themen/kriminalitaet/gesetzgebung/unverjaehrbarkeit/abstimmungskommentar.html> (disponibile soltanto in tedesco).

² In seguito non si menzioneranno più gli otto partiti, le associazioni e le organizzazioni che hanno esplicitamente rinunciato a esprimersi (PCS, SIC, CDDGP, CSPROC, USI, USP, ISP, ASTU).

³ ZH, BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU.

sull'imprescrittibilità e concretare l'articolo 123b Cost. 31 consultati (17 Cantoni⁶, 2 partiti⁷, 12 organizzazioni⁸) hanno manifestato il loro pieno sostegno all'avamprogetto. Tale maggioranza reputa valide e atte allo scopo le proposte volte a concretare l'articolo, le quali secondo avviso generale consentono di garantire la certezza del diritto e l'uniformità applicativa. 21 interpellati (8 Cantoni⁹, 5 partiti¹⁰, 8 organizzazioni¹¹) approvano l'avamprogetto formulando tuttavia alcune riserve. L'avamprogetto è dunque respinto soltanto da un'organizzazione (GDS), mentre un'altra (SSPF) si limita a formulare osservazioni di carattere generale che non consentono di stabilire se nel complesso approva o respinge l'avamprogetto.

13 interpellati (4 Cantoni¹², 4 partiti¹³, 5 organizzazioni¹⁴) sono del parere che l'età protetta di 10 anni sia troppo bassa e chiedono di portarla a 12, 14 o 16 anni. Quattro consultati (OW, AR, UDC, UCS) sono favorevoli a un'estensione dell'imprescrittibilità agli autori adolescenti. Dieci partecipanti (3 Cantoni¹⁵, 3 partiti¹⁶, 4 organizzazioni¹⁷) auspicano un ampliamento dell'elenco dei reati, mentre tre (ZH, VD, GDS) si oppongono a una norma transitoria.

Il Cantone di Zurigo non condivide la soluzione proposta nell'avamprogetto e sostenuta dagli altri interpellati su come concretare l'articolo 123b Cost., adducendo che le norme penali devono rispettare il principio di determinatezza considerato che il diritto penale si fonda sul principio di legalità (art. 31 Cost.). Il Cantone di Zurigo ritiene che ciò non è il caso, tant'è che nel rapporto esplicativo vengono formulate molteplici proposte per concretare l'articolo costituzionale (cfr. pag. 15 segg.). Una norma penale deve essere sufficientemente precisa al fine di consentire un'applicazione coerente e omogenea del diritto. Il Cantone di Zurigo ritiene dunque che la disposizione costituzionale adottata non possa essere considerata una norma penale applicabile direttamente dalle autorità inquirenti e dai giudici, ma costituisca piuttosto un mandato legislativo.

Soltanto i GDS negano decisamente la necessità di legiferare in materia in quanto ritengono impossibile ovviare all'imprecisione dell'articolo 123b Cost., anche emanando una legislazione esecutiva. Giudicando inapplicabile l'articolo, i GDS reputano che non sia possibile colmare tale lacuna semplicemente emanando una norma legale. Inoltre sono del parere che l'articolo 123b Cost. non include alcun mandato all'indirizzo del legislatore affinché attui la disposizione in una legge. Già durante la campagna in vista della votazione si erano levate voci da più parti per evidenziare come l'articolo costituzionale proposto fosse contrario al principio di determinatezza e praticamente inapplicabile. Significa che la disposizione non può e non deve essere attuata sebbene approvata dal Parlamento e accettata in votazione popolare. Quanto all'elenco dei reati per i quali l'avamprogetto prevede l'imprescrittibilità, l'organizzazione GDS gli nega qualsiasi legittimità costituzionale, poiché frutto di scelte non desumibili dal testo dell'iniziativa e dunque avulse dalla volontà popolare. Infine sostengono che l'articolo costituzionale non è atto a giustificare le modifiche proposte dal DFGP, che pertanto considerano sproporzionate e incostituzionali.

⁴ PPD, Associazione Donne PPD, UDF, PEV, PLR, PS, UDC.

⁵ CP, USAM, USS, CFGI, FSP, GRIMABU, JEM, COPMA, CAIS, PF, USS, UCS, ASM, FSPE, FSA, SSDPM, SCPCS, UPD, FMH, AMCS.

⁶ BE, LU, UR, NW, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TI, VS, NE, GE, JU.

⁷ Associazione Donne PPD.

⁸ CP, CVAM, USAM, GRIMABU, COPMA, CAIS, USS, ASM, FSA, SSDPM, FMH.

⁹ ZH, OW, GL, ZG, BS, AR, TG, VD.

¹⁰ PPD, UDF, PEV, PS, UDC.

¹¹ CFGI, JEM, PF, UCS, FSPE, UPD, AMCS.

¹² OW, ZG, BS, AR.

¹³ PS, PPD, UDF, UDC.

¹⁴ UPD, JEM, FSP, AMCS, SSPF.

¹⁵ GL, AR, TG.

¹⁶ PEV, UDF, Associazione Donne PPD.

¹⁷ PF, UCS, CFGI, FSP.

4. Compendio dei risultati

4.1 Commenti di carattere generale

4.1.1 Protezione dei minori

Secondo il PPD non basta punire un atto per risolvere il problema. Per prevenire efficacemente i reati contro i minori, è molto più importante potenziare la tutela della gioventù dai rischi dei media nonché la lotta contro la criminalità su Internet. Infatti i criminali sempre più frequentemente ricorrono a Internet per entrare in contatto con le loro future vittime. Le misure di protezione adottate su Internet costituiscono quindi uno strumento valido per impedire ai predatori di commettere reati.

L'organizzazione FSP critica che il nuovo articolo costituzionale riservi un trattamento diverso alle vittime minorenni a seconda che abbiano subito reati contro la loro integrità sessuale, psichica o fisica. La FSP ritiene che il diritto debba disciplinare in modo uniforme i termini di prescrizione o l'imprescrittibilità dei reati gravi commessi contro i bambini. Chiede pertanto il medesimo regime sia per i reati sessuali sia per quelli contro l'integrità psichica e fisica, rinviando all'articolo 11 Cost., secondo il quale i fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.

4.1.2 Rischio di scomparsa delle prove

Il Cantone di Neuchâtel, il PS, la FMH e l'USI evidenziano il rischio di un'insufficienza probatoria, dato che l'imprescrittibilità consente di querelare l'autore di un reato commesso molto tempo prima. Ritengono che il diritto penale non sia lo strumento ideale per giudicare reati a grande distanza dalla commissione. Infatti, con il trascorrere del tempo la ricerca delle prove necessarie e l'accertamento dei fatti diventano sempre più ardui. Tale circostanza non nuoce soltanto all'accusa, che fatterà a raccogliere le prove attestanti la colpevolezza dell'autore, bensì anche alla difesa, che sovente potrà fare affidamento sulla sola versione dell'autore per provarne l'innocenza. Tale situazione è decisamente insoddisfacente e pregiudica una sana amministrazione della giustizia penale. La scomparsa delle prove e le capacità mnemoniche ridotte condurrebbero sovente all'assoluzione dell'imputato anche in applicazione del principio «in dubio pro reo»¹⁸, con il rischio di lasciare la vittima profondamente avvilita¹⁹.

La FMH, il cui parere fa capo a considerazioni che traggono spunto dalla medicina legale, dalla psichiatria legale e dalla psicologia testimoniale, esprime profonde riserve in merito alle disposizioni sull'imprescrittibilità. Molti anni dopo la commissione di un reato, in genere fanno difetto i mezzi di prova oggettivi che consentono di stabilire i fatti con precisione. Per di più, nell'ottica della psicologia testimoniale, le deposizioni degli adulti su eventi verificatisi durante l'infanzia si rivelano sovente inadeguate per giungere a una condanna poiché intervengono numerosi influssi secondari che rischiano di alterare il vissuto. L'eventualità di una decisione di non luogo a procedere dovuta alla mancanza di prove non va dunque scartata²⁰.

Secondo la FSA, la pena deve consentire di ristabilire l'ordine legale violato e indurre l'autore a rispettare il diritto in futuro. Se però trascorre troppo tempo tra la commissione del reato e il giudizio, la persona che si presenta davanti al giudice non è più la medesima. Pur considerando la pena un atto riparatorio, non è possibile ignorare che il desiderio di rivalsa diminuisce con il passare del tempo²¹. Il Cantone di Neuchâtel evidenzia che l'effetto deterrente dell'azione penale e della pena dipende sia dalla certezza della pena sia dalla sua immediatezza²². In altre parole, l'imprescrittibilità annullerebbe o allevierebbe il carattere dissuasivo della pena. La FMH, pur ritenendo lodevole l'obiettivo prefisso, lo reputa poco realistico e

¹⁸ NE.

¹⁹ NE, PS, FSA.

²⁰ FMH.

²¹ FSA.

²² NE.

considera illusoria l'idea di instaurare una certezza giuridica per la vittima e per l'autore del reato introducendo una norma legale esplicita²³.

4.2 Analisi

4.2.1 Controproposta

Il PS propone di esaminare se non sia più opportuno, come d'altronde proposto nel controprogetto del Consiglio federale, che per i reati elencati nell'avamprogetto il termine di prescrizione inizi a decorrere soltanto alla maggiore età delle persone che avevano dagli 11 ai 15 anni al momento dei fatti. I dibattiti parlamentari hanno evidenziato che, in determinati casi, i termini di prescrizione vigenti sono effettivamente troppo brevi. Rientrano in tale tipologia segnatamente le vittime che seguono una formazione accademica e i cui rapporti di dipendenza possono dunque durare ben oltre il 25 ° anno di età. In tale contesto è fondamentale lasciare alle vittime il tempo necessario per raggiungere l'indipendenza sia sociale sia finanziaria.

4.2.2 Età protetta

Una maggioranza di interpellati è favorevole a un'età protetta di 10 anni²⁴. Un numero considerevole la ritiene corretta poiché costituisce una soluzione semplice, chiara e facilmente applicabile anche per le autorità inquirenti. Il PLR reputa tuttavia tale limite piuttosto basso. La FSPI è del parere che spetterebbe piuttosto agli specialisti dello sviluppo, ossia agli psicologi, stabilire se tale proposta sia adeguata.

4.2.2.1 Pareri delle organizzazioni rappresentanti medici, psicologi e psichiatri

L'AMCS critica la decisione di considerare «fanciulli impuberi» coloro che hanno meno di 10 anni. Un tale limite di età, pur essendo giustificato in termini giuridici, non lo è invece dal punto di vista medico o scientifico. La pubertà è contraddistinta da uno sviluppo emotivo e psicologico impossibile da tradurre in semplici cifre. Il rapporto esplicativo tuttavia non vi accenna in alcun modo. La fase di vita che coincide con la pubertà può variare fortemente a seconda dei Paesi, delle popolazioni e con una forte disparità tra Nord e Sud. È dunque molto difficile applicare alla Svizzera le cifre indicate nel rapporto. Nel nostro Paese, l'età media del menarca (primo flusso mestruale) si situa tra gli 11 e i 16 anni (*Berner Datenbuch der Pädiatrie*). Schematizzando è possibile affermare che soltanto il cinque per cento delle bambine di 11 anni è già entrato nell'età puberale, mentre per il cinque per cento delle ragazze di 16 anni tale fase di vita non è ancora iniziata. Il principio di determinatezza richiede un limite di età favorevole alla vittima; pertanto soltanto chi ha superato i 16 anni non può più essere definito «prepubere». Ambedue i sessi vanno trattati alla stessa maniera, anche perché la pubertà maschile si manifesta più tardi di quella femminile e i cambiamenti che comporta sono meno caratteristici. Appare pertanto inopportuno applicare alle vittime minorenni di reati sessuali il limite di età di 10 anni previsto dal diritto penale minorile: non vi è alcun paragone possibile tra la responsabilità penale di un autore di 10 anni e il grado di maturità di una vittima della medesima età. A favore di un'età protetta di 16 anni depone pure il fatto che tale limite si applica anche in medicina somatica e in psichiatria per distinguere la pediatria dalla medicina degli adulti. Tale distinzione, frutto di un approccio che tiene conto degli aspetti somatici, psichici ed emozionali, sinora ha sempre dato buona prova.

Stando ai Servizi psichiatrici dell'Università di Berna, il controprogetto indiretto del Consiglio federale, che non è stato respinto direttamente e il cui termine di referendum è scaduto inutilizzato, si spinge ben oltre la legislazione attuale in materia di protezione dei minori di 16 anni. Infatti, secondo tale controprogetto i termini di prescrizione dell'azione penale per i gravi reati sessuali e violenti su fanciulli minori di 16 anni decorrono soltanto quando la vittima

²³ FMH.

²⁴ ZH, BE, LU, UR, NW, GL, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, Associazione Donne PPD, PEV, PLR, CP, CVAM, GDS, USAM, CFIG, COPMA, CAIS, PF, USS, UCS, ASM, FSPE, FSA, SSDPM, SCPCS, FMH.

raggiunge la maggiore età. I Servizi psichiatrici dell'Università di Berna chiedono dunque che si tenga conto di tale proposta poiché i bambini e gli adolescenti di età inferiore ai 16 anni vanno protetti in particolar modo dai reati contro l'integrità sessuale ad opera di adulti, in particolare se tali reati sono accompagnate da violenze fisiche o psichiche. Solitamente la pubertà dura dal decimo al diciottesimo anno di età per le ragazze e dal dodicesimo al ventesimo anno di età per i ragazzi; tale processo evolutivo dovrebbe idealmente svolgersi senza troppi problemi. Stando alla definizione in uso nella medicina sessuale, i pedofili autori di abusi sessuali reiterati provano attrazione verso minori che si trovano ancora in uno stadio prepuberale, ove quest'ultimo termine si riferisce a un processo di crescita biologica. I Servizi psichiatrici dell'Università di Berna fondano la loro analisi su studi incentrati su tale patologia psichica. I soggetti che ne soffrono sono assillati da femmine e maschi prepuberi. Da sottolineare che vi sono due fasce di età particolarmente appetibili per i pedofili: la prima si situa attorno ai 5 – 6 anni, la seconda dagli 11 – 12 anni. Determinante non è tanto l'età effettiva del minore, quanto piuttosto il suo grado di sviluppo fisico. L'interesse sessuale del pedofilo viene meno non appena il minore non rientra più nella fascia di età che lo attira. È impossibile definire una categoria di età precisa, poiché il momento in cui i caratteri sessuali secondari iniziano ad apparire può variare da bambino a bambino. Generalmente i pedofili si sentono attratti patologicamente soltanto da una di queste due fasce di età; tale capacità di attrarre sessualmente il pedofilo scema al più tardi quando nel bambino iniziano a svilupparsi i caratteri sessuali secondari. Come giustificare dunque che la legge tuteli unicamente i minori fino al compimento del decimo anno di età e non quelli di età compresa tra gli 11 e 14 anni il cui sviluppo corrisponde tuttavia a uno stadio prepuberale? I Servizi psichiatrici dell'Università di Berna ritengono che il termine di «fanciullo impubere» figurante nel testo dell'iniziativa è incompatibile con l'intento dei promotori, ossia quello di tutelare anzitutto i bambini più piccoli. Visto che il nuovo capoverso concerne reati molto gravi e intende completare un articolo che disciplina pure l'imprescrittibilità di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, è indispensabile tenere conto della realtà biologica e portare l'età protetta a 14 anni.

La SSPF ritiene inadeguata, in termini medici e biologici, la soglia dei 10 anni per definire il carattere di fanciullo impubere; tale limite di età potrebbe porre in una posizione piuttosto delicata i medici e i periti chiamati a esprimersi retroattivamente sui casi di abuso.

La FSP evidenzia che, da un punto di vista psicoevolutivo, i bambini faticano più degli adolescenti a distinguere tra un'autentica espressione di affetto e un gesto fuori luogo o un abuso, tra giusto e sbagliato. In linea di principio converrebbe dunque fissare il limite superiore per l'applicazione della legge giusto all'età che contraddistingue l'inizio della pubertà. Se per motivi pratici si opta per una determinata età tralasciando la maturità psichica individuale, conviene definire una soglia di età che non sia troppo bassa; questo per non inficiare l'imprescrittibilità dei reati commessi su bambini la cui fase puberale inizia tardi, il che equivarrebbe a restringere i loro diritti in qualità di vittime. Uno o due anni dopo l'apparire dei primi cambiamenti somatici dovuti alla pubertà segue una fase di sviluppo cognitivo caratterizzata da un profondo mutamento nella percezione della propria persona, delle proprie emozioni e dei rischi e dei pericoli esterni. Per tutti questi motivi, la FSP propone di fissare a 12 anni l'età per l'applicazione giuridica del concetto di «prepubertà» nel contesto dell'imprescrittibilità dei reati in questione.

4.2.2.2 Pareri degli altri interpellati

In generale l'introduzione di un'età protetta è accolta molto favorevolmente poiché consente un'applicazione uniforme del diritto²⁵. Parecchi consultati auspicano tuttavia che si riesamini in modo approfondito il limite di età più convenevole al contesto che ci interessa²⁶.

Il Cantone di Obvaldo osserva che i criteri considerati nell'avamprogetto per definire l'inizio della pubertà prendono spunto dalle trasformazioni biologiche tralasciando tuttavia gli aspetti psichici ed emozionali. A suo modo di vedere, gli iniziativaisti avevano in mente l'età protetta legale di 16 anni anziché il limite di 10 anni previsto nell'avamprogetto. Anche il Cantone di

²⁵ PPD, UDC.

²⁶ OW.

Zugo e l'organizzazione JEM auspicano che l'età protetta venga portata a 16 anni, segnatamente poiché tale soglia figura già nel Codice penale (art. 187, 188, 197 CP), ove definisce la maggiore età sessuale e funge da età di riferimento per punire i reati contro l'integrità sessuale dei fanciulli.

Il Cantone di Argovia ritiene che basterebbe portare il limite a 14 anni per evitare di discriminare le vittime con pubertà tardiva. Il Cantone di Zugo è del parere che soltanto portando tale limite a 16 anni sia possibile garantire un trattamento equo tra bambini la cui pubertà inizia precocemente e quelli per i quali inizia più tardi. L'UDC reputa che l'obiettivo sarebbe raggiunto fissando il limite sia ai 14 sia ai 16 anni, ma deplora che il tenore dell'iniziativa non consenta di optare per i 16 anni. Anche il PPD critica l'età proposta, che non consentirebbe di includere tutti i bambini in fase prepuberale, ma rinuncia a suggerire un'alternativa specifica. Il Cantone di Basilea-Città raccomanda un trattamento differenziato tra maschi e femmine oppure l'innalzamento generalizzato dell'età protetta a 12 anni. Giustifica tale proposta con la circostanza che lo sviluppo dei maschi inizia generalmente dopo i 12 anni. Il Cantone di Appenzello Esterno fa notare che raramente i bambini di età inferiore ai 14 anni si rivolgono spontaneamente a un consultorio. Il limite di 10 anni previsto dall'avamprogetto è dunque troppo basso perché taluni bambini iniziano a diventare autonomi e a manifestare la propria personalità soltanto con l'avvicinarsi dei quattordici anni²⁷.

Tre interpellati (ZG, UDF e PS) fanno riferimento al controprogetto o al parere che all'epoca il Consiglio federale aveva espresso sull'iniziativa. Il Cantone di Zugo rileva come lo stesso Consiglio federale, nelle spiegazioni che accompagnavano il testo sottoposto a votazione, aveva criticato il fatto di considerare meno gravi e prescrivibili i reati sessuali commessi su fanciulli puberi. Il Consiglio federale dovrebbe di conseguenza estendere la portata del termine «fanciullo impubere» a un numero di bambini più ampio possibile. L'UDF, precisando che il limite di 16 anni già figurava nel controprogetto del Consiglio federale, non scorge nessun motivo oggettivamente valido per introdurre un limite diverso nel presente contesto. Secondo l'UDF, gli iniziativaisti di certo non volevano che i reati sessuali commessi su minori di età compresa tra gli 11 e i 15 anni venissero esclusi dall'imprescrittibilità. Il limite dei 16 anni consente d'includere tutti i bambini impuberi. Il PS ritiene che l'imprescrittibilità debba applicarsi soltanto alle vittime di età inferiore ai 10 anni al momento della commissione dei fatti, come d'altronde previsto dall'avamprogetto. Per i bambini tra gli 11 e i 15 anni propone tuttavia di riprendere la soluzione proposta nel controprogetto, secondo il quale il termine di prescrizione decorre soltanto a partire dalla maggiore età²⁸.

L'organizzazione JEM evidenzia che gli autori di reati sessuali su minori sono ottimi manipolatori e che occorre dunque fare in modo che i bambini non subiscano l'ascendente di tali persone. Tra il decimo e il sedicesimo anno di vita, i bambini e gli adolescenti attraversano diverse fasi di sviluppo. Tale periodo di transizione è sinonimo di scoperte ma, come riconoscono sia i medici sia gli educatori, è anche caratterizzato da profonde vulnerabilità. Inoltre gli abusi sessuali commessi su bambini possono avere esiti drammatici (automutilazioni, fughe, interruzione degli studi, tentativi di suicidio). La fascia di età in questione merita dunque particolare attenzione e protezione.

4.2.2.3 Riepilogo

Tra gli interpellati che hanno formulato riserve in merito all'età protetta di 10 anni, cinque²⁹ preferirebbero fissarla a 16 anni, tre³⁰ a 14 anni e due³¹ a 12 anni; un partecipante³² propone di riprendere la soluzione del controprogetto indiretto (termine di prescrizione decorrente dal

²⁷ AR.

²⁸ Cfr. n. 4.2.1 per maggiori ragguagli sul parere del PS.

²⁹ OW, ZG, UDF, JEM, AMCS.

³⁰ AR, UDC, UPD.

³¹ BS, FSP.

³² PS.

giorno in cui compiono 18 anni le vittime che avevano dagli 11 ai 15 anni all'epoca dei fatti), mentre altri due³³ consultati propongono di rinunciare a formulare un limite di età specifico.

4.2.3 Elenco dei reati

La maggioranza degli interpellati ritiene ponderato l'elenco dei reati. La scelta di limitare l'imprescrittibilità ai reati sessuali gravi sembra corrispondere alla volontà degli autori dell'iniziativa³⁴.

Il Cantone di Zurigo approva sostanzialmente l'elenco dei reati proposto. S'interroga tuttavia sulla pertinenza di escludere gli articoli 192 e 193 CP, in quanto ritiene necessario separare la questione della prescrittibilità da quella del concorso di infrazioni, poiché contrariamente alla seconda, la prima è retta dalla legge. Da decenni la dottrina concorsuale appare molto dinamica, ragion per cui l'ipotesi di un concorso imperfetto non è più incontrovertibile. Conseguentemente sarebbe necessario includere anche gli articoli 192 e 193 CP nell'elenco dei reati di cui all'articolo 101 capoverso 1 lettera d AP-CP.

4.2.3.1 Fabbricazione di rappresentazioni pedopornografiche (art. 197 n. 3 CP)

I Cantoni di Glarona e di Turgovia criticano l'esclusione dell'articolo 197 numero 3 CP dall'elenco dei reati poiché il tenore della nuova norma costituzionale chiede l'imprescrittibilità anche per i reati di pedopornografia, motivo per il quale occorre prendere in considerazione anche la produzione di rappresentazioni pedopornografiche. Il Cantone di Turgovia evidenzia la necessità di estendere l'imprescrittibilità a tale reato affinché in caso di concorso ideale con la commissione di atti sessuali su fanciulli sussista la possibilità di inasprire la pena anche oltre il termine di prescrizione usualmente previsto.

4.2.3.2 Promovimento della prostituzione (art. 195 CP)

Cinque interpellati³⁵ propongono di includere nell'elenco dei reati anche il promovimento della prostituzione ai sensi dell'articolo 195 CP. Secondo il Cantone di Argovia, l'autore è consapevole del fatto che il reato costituisce una lesione personale grave. L'Associazione Donne PPD e l'organizzazione PF sono del parere che chiunque tragga benefici finanziari dall'attività sessuale di terzi sia da equiparare agli autori materiali. Per il PEV, non v'è dubbio che tale reato costituisca una lesione dell'autodeterminazione sessuale del bambino, nuocendo allo sviluppo sereno e sano della sua sessualità e violando il suo diritto alla libera scelta. Per la FSP, si tratta di un reato grave che ostacola lo sviluppo armonioso della psiche e della sessualità dei bambini colpiti rischiando di traumatizzarli a vita.

4.2.3.3 Tratta di esseri umani (art. 182 CP)

Tre interpellati (AR, PEV, UCS) propongono di aggiungere anche la tratta di esseri umani all'elenco dei reati. Il Cantone di Argovia ritiene che vada considerata soltanto la tratta di bambini finalizzata allo sfruttamento sessuale ai sensi dell'articolo 182 capoverso 1 CP. Come per il promovimento della prostituzione, motiva tale scelta adducendo che l'autore è consapevole della lesione personale grave inflitta al bambino. Il PEV illustra che la tratta di esseri umani è definita come sfruttamento di bambini a fini sessuali senza che gli autori commettano loro stessi i reati. Il PEV ritiene che, come nel caso del promovimento della prostituzione, il reato costituisca una lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale del bambino, nuocendo allo sviluppo sereno e sano della sua sessualità e violando il suo diritto alla libera scelta. L'organizzazione UCS reputa che i trafficanti di esseri umani non soltanto accettano, ma addirittura incoraggiano i contatti di carattere sessuale con le vittime. In base all'avamprogetto, chi commette atti sessuali con fanciulli minori di 10 anni potrà venir perseguito penalmente a vita, mentre il trafficante di esseri umani, che trae profitto dalla situazione, non è più perseguibile una volta trascorso il termine di prescrizione di 15 anni.

³³ PPD, SSPF.

³⁴ LU.

³⁵ AR, PEV; Associazione Donne PPD, FSP, PF.

L'inserimento dell'articolo 182 CP nell'elenco dei reati è importante anche perché figura già all'articolo 5 capoverso 1 lettera a CP (reati commessi all'estero su minorenni).

4.2.3.4 Mutilazione genitale femminile (art. 122a AP-CP)

Il PPD approva esplicitamente il fatto che la mutilazione genitale femminile (nuovo art. 122 D-CP), per la quale è stato previsto un termine di prescrizione relativamente lungo, sia esclusa dall'elenco dei reati imprescrittibili.

Il Cantone di Argovia, il PEV e la CFG chiedono che l'elenco dei reati venga completato con l'articolo 122a D-CP. Il Cantone motiva tale proposta sottolineando di nuovo come l'autore sia consapevole del fatto che il reato costituisce una lesione personale grave per il bambino. La CFG ritiene per di più che, oltre a ledere l'integrità fisica, la mutilazione genitale femminile mira in modo esplicito ed effettivo a privare definitivamente la donna di qualsiasi tipo di piacere e realizzazione sessuale. Un reato tanto grave, teso anzitutto all'annientamento della vita sessuale della vittima, merita di essere inserito tra i reati imprescrittibili poiché lede sia l'integrità sessuale in quanto bene giuridico sia anche l'integrità fisica. Secondo il PEV, sebbene il rapporto descriva il reato di cui all'articolo 122a D-CP come una lesione dell'integrità corporale non rientrante tra gli scopi perseguiti dall'articolo 123b Cost., la nuova norma è volta a tutelare lo sviluppo sessuale dei bambini, il che equivale a proteggere le bambine dalle mutilazioni genitali.

4.2.3.5 Imprescrittibilità per tutti i reati contro l'integrità sessuale

L'UDF propone di rendere imprescrittibili tutti i reati contro l'integrità sessuale contenuti nel titolo quinto del Codice penale se commessi su un bambino.

4.2.3.6 Riepilogo

Tra i partecipanti alla procedura di consultazione che formulano riserve in merito all'elenco dei reati, cinque³⁶ propongono di aggiungervi l'articolo 195 CP (promovimento della prostituzione), tre (AR, PEV, UCS) auspicano integrarlo con l'articolo 182 CP (tratta di esseri umani), tre (AR, PEV, CFG) vorrebbero considerare anche l'articolo 122a CP (mutilazione genitale femminile) e due (GL, TG) auspicano inserirvi l'articolo 197 numero 3 CP (fabbricazione di rappresentazioni pedopornografiche). Un interpellato (UDF) chiede infine che l'elenco dei reati presi in considerazione sia esteso all'insieme dei reati contro l'integrità sessuale.

4.2.4 Diritto penale minorile

Quasi tutti gli interpellati accolgono favorevolmente le analisi e le conclusioni del rapporto circa l'esclusione degli autori minorenni dall'applicazione dell'imprescrittibilità³⁷.

Il Cantone di Zurigo rileva che il rapporto non cita il rimando figurante all'articolo 1 capoverso 2 lettera j DPMIn, secondo cui l'articolo 101 CP si applica per analogia alla procedura penale minorile. Per evitare l'applicazione cogente al DPMIn delle regole sull'imprescrittibilità, è necessario completare l'articolo 1 capoverso 2 lettera j DPMIn come segue: «gli articoli 98, 99 capoverso 2, 100 e 101 capoverso 1 lettera a – c e capoversi 2 e 3 (Prescrizione)».

Secondo la CFG, dal testo dell'iniziativa non si evince chiaramente che l'istituto dell'imprescrittibilità va applicato soltanto agli autori adulti. Tuttavia, in questo caso la sistematica del diritto penale impone un'eccezione. Persino in presenza dei reati più gravi come il genocidio, i crimini di guerra e gli atti terroristici la legislazione svizzera non prevede termini di prescrizione più lunghi per i minori. Sembra che l'intento degli iniziativaisti, sempreché sia possibile ricostruirlo, fosse di equiparare l'imprescrittibilità di certi reati su bambini ad altri reati consi-

³⁶ AR, PEV, Associazione Donne PPD, FSP, PF.

³⁷ ZH, BE, LU, UR, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, PPD, Associazione Donne PPD, UDF, PEV, PLR, PS, UDC, CP, CVAM, USAM, CFG, FSP, GRIMABU, JEM, COPMA, CAIS, PF, USS, ASM, FSPE, FSA, SSDPM, SCPCS, UPD, FMH, AMCS.

derati particolarmente gravi dalla legislazione svizzera come il genocidio o gli atti terroristici. Nulla lascia intendere che il loro fine (recondito) fosse quello di ottenere dal legislatore pene più severe per gli autori di reati sessuali su bambini che non per gli autori di un genocidio o di crimini di guerra. Sia sul piano materiale sia su quello sistematico e teorico, occorre accogliere positivamente il fatto che l'imprescrittibilità sia applicata unicamente agli autori adulti. La SSDPM motiva l'esclusione degli autori minorenni con il fatto che il diritto penale minorile applica già agli autori minorenni di reati di cui agli articoli 189, 190, 191 CP commessi su minori di 16 anni un termine di prescrizione speciale che tiene sufficientemente conto degli interessi legittimi delle vittime: in tali casi l'azione penale non si prescrive prima che la vittima compia venticinque anni. Estendere l'imprescrittibilità agli autori minorenni sarebbe inoltre in contraddizione con i principi cui s'impronta il diritto penale minorile, ossia la protezione e l'educazione dei minori (art. 2 DPMIn).

Tre interpellati (OW, AR, UDC) sono favorevoli a un'estensione dell'imprescrittibilità ai giovani autori di reati (età compresa tra i 10 e i 17 anni). I Cantoni di Obvaldo e di Appenzello Esterno motivano tale proposta con il fatto che, stando alle statistiche, un numero rilevante di criminali sessuomani sono adolescenti. L'UDC dal canto suo è convinta che l'iniziativa intendesse privilegiare il punto di vista della vittima e lasciarle il tempo necessario per elaborare il trauma subito prima di sporgere denuncia. Ambedue i Cantoni (OW e AR) e l'UDC sono del parere che per la vittima l'età dell'aggressore sia irrilevante. Il Cantone di Obvaldo aggiunge che la gravità del reato resta invariata a prescindere dall'età dell'autore, reputando inammissibile che il reato si prescriva se l'autore ha 17 anni, ma sia imprescrittibile se ha compiuto 18 anni. I giovani autori (ossia i bambini e gli adolescenti di età compresa tra i 10 e 17 anni) sono penalmente responsabili e capaci di discernimento. Vanno dunque ritenuti pienamente responsabili dei loro atti. Il Cantone di Appenzello Esterno ricorda che può sussistere una notevole differenza di età tra la vittima e l'autore anche se questi è minorenne. Infine l'UDC, evidenziando che le pene previste dal diritto penale minorile sono decisamente più clementi di quelle previste per gli autori adulti, ritiene infondato il timore che pene troppo severe nei confronti di autori minorenni possano comprometterne la risocializzazione.

L'UCS avrebbe visto di buon occhio l'aggiunta dell'articolo 187 numero 1 CP all'elenco di cui all'articolo 36 capoverso 2 DPMIn, che prevede il termine di prescrizione più lungo del diritto penale minorile (ossia fino al compimento del 25° anno d'età).

4.2.5 Disposizione transitoria

La CFGI ricorda che la disposizione transitoria è contraria al principio della *lex mitior* (art. 2 cpv. 2 CP), principio confermato a più riprese dalla dottrina e dalla Corte EDU. Tuttavia, in considerazione della «procedura Schubert» e della chiara volontà del legislatore di rompere con il diritto anteriore, non vi è alternativa a tale soluzione, che inoltre ha il pregio di consentire una migliore protezione della vittima minorenne.

I Cantoni di Zurigo e di Vaud respingono la disposizione transitoria. Il Cantone di Zurigo è del parere che l'articolo 123b Cost. non sia una norma penale direttamente applicabile e ritiene dunque che la disposizione transitoria sia contraria al principio della non retroattività. Per analogia con l'articolo 97 capoverso 4 e 101 capoverso 3 CP, propone di applicare l'imprescrittibilità ai reati non ancora prescritti il giorno dopo l'approvazione del nuovo disciplinamento di attuazione dell'articolo 123b Cost. Il Cantone di Vaud ritiene che l'applicazione retroattiva di un nuovo regime di prescrizione più severo contraddice i principi fondamentali della legalità delle pene (art. 1 CP) e della non retroattività. Quanto previsto all'articolo 101 capoverso 3 CP per il genocidio, i crimini di guerra e gli atti terroristici riguarda tre reati particolarmente gravi e di carattere straordinario, ma non è sufficiente a motivare una deroga nel presente contesto. Secondo il Cantone di Vaud, non è neppure possibile fondarsi sulla deroga prevista all'articolo 97 capoverso 4 CP, che non si prefigge di rendere imprescrittibili i reati in questione (contrariamente all'iniziativa), bensì di prolungare il termine di prescrizione dell'azione penale almeno fino al giorno in cui la vittima compie 25 anni. Se tale deroga si giustifica con il fatto che un minore sovente non è in grado di sporgere denuncia, circostanza di cui l'autore potrebbe trarre vantaggio, tale motivo non può essere invocato

a favore del presente progetto. Secondo il Cantone di Vaud, le argomentazioni contenute nel rapporto in merito e il fatto che revisioni anteriori del Codice penale abbiano già sancito una violazione dei principi citati non sono convincenti e difficilmente possono giustificare la disposizione transitoria. Come rilevato in precedenza, tali eccezioni si giustificano soltanto in un contesto specifico non paragonabile a quello dell'avamprogetto. Per quanto concerne invece la volontà presunta del Costituente, il Cantone di Vaud dubita che il cittadino abbia riflettuto sulla questione in questi termini al momento di votare.

I GDS considerano inesatto l'argomento del DFGP secondo cui il Costituente avrebbe approvato la regola della retroattività scostandosi dal principio della *lex mitior* perché il legislatore aveva già previsto simili disposizioni transitorie in occasione di precedenti revisioni dei termini di prescrizione del perseguimento penale nei confronti di autori di reati sessuali su fanciulli. Sinora l'elettorato non è mai stato chiamato a esprimersi direttamente su una retroattività parziale in tale ambito. Il Consiglio federale non ha mai affermato che l'imprescrittibilità sarebbe stata applicata con effetto retroattivo in caso di approvazione dell'iniziativa (FF 2007 4932 segg.). La sera stessa della votazione, l'allora capo del DFGP aveva precisato che l'imprescrittibilità sarebbe stata applicata ai reati commessi a partire da tale data, ossia dal 30 novembre 2008. Non vi è alcuna ambiguità a proposito: in assenza di un riferimento specifico alla retroattività nell'articolo costituzionale proposto, l'imprescrittibilità va applicata unicamente ai reati commessi dopo la sua approvazione. La retroattività è un'anomalia nella legislazione penale svizzera; occorre dunque ricorrervi con la massima cautela.

4.2.6 Azione di risarcimento e di riparazione

I Cantoni di Friburgo e di Vaud formulano delle riserve riguardo agli effetti dei termini di prescrizione che consentono alle vittime di intentare un'azione di risarcimento o di riparazione (art. 60 cpv. 2 CO e 25 cpv. 2 LAV). Auspicano che il Consiglio federale esamini la congruenza tra l'imprescrittibilità prevista e il tenore degli articoli 60 capoverso 2 CO e 25 capoversi 1 e 2 LAV. L'articolo 25 capoverso 2 LAV prevede che la vittima possa presentare una domanda fino al compimento dei 25 anni di età. Il rapporto non approfondisce abbastanza tale punto molto delicato, e non è possibile tenere debitamente conto dell'interesse delle vittime.

4.2.7 Possibilità di opporsi a un procedimento penale al raggiungimento della maggiore età

Il PS evidenzia il rischio che la nuova norma sull'imprescrittibilità comporta per la vittima, che potrebbe vedersi coinvolta suo malgrado in un procedimento penale se un terzo denuncia il reato perseguito d'ufficio molto tempo dopo i fatti (cfr. n. 4.7 del rapporto esplicativo). I motivi per i quali non s'intende consentire alla vittima di opporsi a un procedimento penale non convincono. Il legislatore è sollecitato a trovare una soluzione migliore.

4.3 Altre domande aperte

4.3.1 Atti commessi prima e dopo il 10° anno di età della vittima

Il Cantone di Zurigo s'interroga sulla situazione dei bambini vittime di abusi sessuali commessi in parte prima e in parte dopo il compimento del 10° anno di età. Il rapporto esplicativo non fornisce alcun elemento che consenta di desumere come vadano giudicati i reati reiterati commessi prima e dopo tale limite di età da considerarsi concorso di reati. Le disposizioni previste non esplicitano se in tali casi si potrà applicare l'imprescrittibilità. Spetterà al messaggio fornire i chiarimenti necessari.

4.3.2 Estensione del termine di prescrizione per la pedopornografia

La FSPI chiede di portare da 7 a 20 anni il termine di prescrizione applicabile alla produzione e alla diffusione di materiale pedopornografico (art. 197 cpv. 3 CP). L'esistenza di immagini e video facilita il perseguimento di reati di questo tipo anche molto tempo dopo i fatti. Tale cir-

costanza rappresenta tuttavia anche un fardello per le vittime poiché devono sempre temere di vedersi confrontate alle immagini che mostrano gli abusi sessuali subiti e che continuano a circolare.

4.3.3 Compatibilità con la Convenzione sui diritti del fanciullo

Due interpellati (Associazione Donne PPD e PF) rammentano l'obbligo del legislatore di provvedere affinché l'attuazione del nuovo articolo non sia in evidente contraddizione con le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, approvata e firmata dal Consiglio federale. Per l'Associazione Donne PPD il rischio risiede nel fatto che la Convenzione non prevede l'imprescrittibilità, mentre l'organizzazione PF ritiene rischioso il fatto che in alcuni ambiti la Convenzione si spinge ben oltre a quanto non faccia la legislazione penale svizzera vigente.